



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 12.09.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G.

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dagli
avv.ti Andrea Florindi e Dario Zanno;

RICORRENTE

E

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici domicilia ex
lege, in l'Aquila, [REDACTED];

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 15.02.2018 la ricorrente agiva in giudizio nei confronti
del Ministero della Salute, chiedendo la condanna al pagamento dell'indennizzo
previsto dall'art. 2 della legge n. 210/92. Al riguardo la ricorrente deduceva di aver
contratto il virus dell'HCV a seguito di trasfusioni subite il 21 e il 22 maggio 1980
presso l'Ospedale Civile di Modena.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Salute, deducendo l'infondatezza del
ricorso e chiedendone il rigetto.

Acquisita la documentazione e disposta ctu, all'odierna udienza, sulle conclusioni
delle parti da intendersi in questa sede integralmente trascritte, la causa veniva

discussa e decisa, mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 210/92. Quest'ultima norma prevede:

- “1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.*
- 2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.*
- 3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.*
- 4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie”.*

Quanto al nesso di causalità tra la patologia contratta e le trasfusioni praticate alla ricorrente, è sufficiente osservare che la stessa Commissione Medica Ospedaliera istituita presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale, ha ritenuto sussistente il nesso eziologico tra la patologia della ricorrente e la trasfusione subita nel 1980 presso l'Ospedale di Modena.

Quanto alla indennizzabilità della patologia, deve rilevarsi che la Commissione Medica Ospedaliera ha escluso la ascrivibilità della malattia ad una delle categorie di

cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834/81, senza, tuttavia, considerare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“l’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sempre che tali danni possano inquadarsi - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834”* (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 1635/12; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 22706/10; Cass. civ. S.U. sent. n. 8064/2010).

Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto l’esistenza di lesioni permanenti all’integrità psicofisica e di pregiudizi funzionali attuali, sostenendo la riconducibilità per tali ragioni della patologia alla VIII categoria della tabella A allegata al DPR n. 834/81. L’allegazione trova un riscontro nelle risultanze della ctu. Il consulente tecnico nominato da questo Ufficio ha, infatti, così concluso:

- “- La Signora ██████████, ha contratto infezione epatica da HCV in esito a emotrasfusione avvenuta in Ospedale Civile di Modena nel 1980;*
- La Signora ██████████ è attualmente portatrice di lieve fibrosi epatica in esito alla pregressa infezione da virus “C”;*
- La patologia epatica descritta e residua all’infezione da virus “C” è ascrivibile alla Tabella A di cui al D.P.R. 834/81 in ottava categoria”.*

Le conclusioni cui è pervenuto il ctu, correttamente motivate, possono integralmente recepirsi.

Le considerazioni che precedono portano all’integrale accoglimento della domanda, con conseguente condanna del Ministero della Salute al pagamento in favore della ricorrente dell’indennizzo di cui alla legge n. 210/92, a decorrere dal 01.08.2013 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa). Sussiste, altresì, il diritto al pagamento degli interessi legali, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/91. Non vi è dubbio, infatti, che l’indennizzo in parola abbia natura non risarcitoria ma assistenziale, trattandosi di una prestazione cui lo Stato è tenuto in adempimento di un dovere di solidarietà sociale. Ne deriva che,

anche in relazione ad esso, sono dovuti gli interessi legali per il caso di ritardo nella liquidazione della prestazione, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. Cass. civ. sez. III sent. n. 26883/08).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni di cui al D.M. n. 55/14 (cause di previdenza-scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, con riduzione del 50% in considerazione della semplicità delle questioni trattate).

Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico del Ministero della Salute.

P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la ricorrente è affetta da patologia ascrivibile alla VIII categoria della tabella A allegata al DPR n. 834/81;

condanna il Ministero della Salute a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 210/92 dal 01.08.2013, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge n. 412/91, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;

condanna il Ministero della Salute al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate, in € [REDACTED] per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;

pone le spese di ctu in via definitiva a carico del Ministero della Salute.

Chieti, 12.09.2018

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ilaria Prozzo